

**Schema di accordo quadro - convenzione al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti dell'art. 5 della stessa.**

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI D.L. 4.12.1997 N. 460 ATTO SOGGETTO AD IVA)

- vista la determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva a' sensi di legge, in atti di questo Comune,

- visti gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91 e l'articolo 11 della Legge Regionale 21/2003

**Premesso che**

– il Comune di Cremona, in armonia con quanto previsto dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità,

– che la scelta del convenzionamento con la cooperativa ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91, si pone come obiettivo di coniugare forme imprenditoriali di gestione dei servizi con svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

– che la Cooperativa è stata individuata attraverso procedura negoziata tra le società cooperative onlus iscritte nell'elenco delle società cooperative sociali di tipo "B" accreditate per l'affidamento di contratti per la fornitura di beni e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate istituito presso il Comune di Cremona così come aggiornato con determinazione n. 221 del 20 febbraio 2020;

- che permangono per la COOPERATIVA le condizioni per l'iscrizione all'Albo regionale ai sensi della legge, come da documentazione agli atti;

– che la COOPERATIVA svolge attività in coerenza con il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;

**tra**

Il COMUNE DI CREMONA (di seguito ENTE) con sede a Cremona – piazza del Comune, 8 – Cremona, (C.F. 00297960197) in persona dell'Ing. Marco Pagliarini nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Direttore del Settore Lavori Pubblici e Programmazione Opere pubbliche,

**e**

la \_\_\_\_\_ Società Cooperativa sociale (di seguito COOPERATIVA), con sede a \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ iscritta nella sezione "B" al Foglio \_\_\_\_\_ numero progressivo \_\_\_\_\_ dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, abilitato alla sottoscrizione del presente atto

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto dell'accordo quadro - convenzione**

Oggetto della presente **accordo quadro** - convenzione è l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate mediante lo svolgimento della manutenzione periodica del verde pubblico del Lotto \_\_\_\_\_ del Comune di Cremona per l'anno 2020, alle condizioni del progetto sociale offerto e nel rispetto delle previsioni di cui al capitolato speciale d'appalto approvato con determinazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

La Cooperativa, come sopra menzionata, accetta i servizi oggetto dei Contratti attuativi con l'osservanza delle condizioni fissate, oltre che nel presente accordo quadro – convenzione, anche nel Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Art. 2 – Durata**

Il presente **accordo quadro** - convenzione ha validità per l'anno 2020 con decorrenza dalla data di emissione del primo Ordine di Servizio da parte del Responsabile del Servizio.

L'Ente si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell'accordo quadro – convenzione prima del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo di cui al successivo art. 6 punto 1).

### **Art. 3 – Obblighi della cooperativa**

La COOPERATIVA si impegna:

a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all'art. 4 del presente **accordo quadro** - convenzione;

b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto dell'**accordo quadro** - convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della COOPERATIVA e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). La COOPERATIVA si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;

c) a nominare, quale responsabile dello svolgimento delle attività, il Sig. \_\_\_\_\_ qualifica professionale responsabile operativo e, quale responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, il Sig \_\_\_\_\_;

d) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;

e) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;

f) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi me di in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

g) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;

h) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nonché delle specifiche prescrizioni del capitolato speciale d'appalto per quanto concerne gli interventi manutentivi di competenza;

i) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'ENTE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;

j) a creare nuove opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, con le modalità indicate nel successivo art. 4 e rendicontate nella relazione semestrale di cui al successivo punto m);

k) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;

l) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale allegato al presente accordo quadro - convenzione;

m) a trasmettere all'ENTE almeno ogni semestre una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo di tutte le persone svantaggiate inserite al lavoro, nel quale siano inclusi anche i percorsi di inserimento lavorativo avviati in collaborazione con il Servizio di Inserimento Lavorativo del Distretto di Cremona (ai sensi del successivo art. 4). Tale elenco dovrà indicare per ciascuna persona: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni).

#### **Art. 4 – Progetti personalizzati di inserimento lavorativo**

Il .....% delle persone svantaggiate da impiegare per lo svolgimento delle attività affidate deve essere individuato in collaborazione con il Servizio di Inserimento Lavorativo collocato presso l'Ufficio di Piano del Distretto di Cremona e riguardare persone residenti nel Distretto di Cremona. Il Servizio di Inserimento Lavorativo del Distretto di Cremona si occupa di persone svantaggiate con disabilità e tale pertanto sarà la tipologia dell'utenza che verrà proposta; lo strumento di inserimento impiegato sarà quello della “mediazione all'assunzione” che prevede entro la durata massima di un anno il raggiungimento di obiettivi collocativi. Un referente designato dalla COOPERATIVA ed un rappresentante del Servizio di Inserimento Lavorativo del Distretto di Cremona definiranno la fattibilità dell'inserimento, individueranno l'ambito di lavoro più adatto, predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e concorderanno periodiche verifiche.

#### **Art. 5 – Verifiche periodiche e controlli**

Al fine di garantire l'effettiva attuazione del presente accordo quadro - convenzione, l'ENTE potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della COOPERATIVA e con i lavoratori svantaggiati. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla COOPERATIVA. I referenti dell'ENTE incaricati del controllo e alla vigilanza sono l'ing. Marco Pagliarini e il p.a. Fabio Petrelli. L'ENTE comunica entro 30 giorni alla COOPERATIVA l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

## **Art. 6 – Obblighi dell'Ente**

1) L'importo massimo erogabile da parte dell'ENTE per la fornitura dei servizi convenzionati ammonta ad € \_\_\_\_\_più IVA, da liquidarsi su presentazione di fatture corrispondenti agli ordini di servizio emessi dai competenti Uffici dell'ENTE.

2) Il valore economico di cui al precedente punto non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale e dunque la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione tra il Comune di Cremona nei confronti della COOPERATIVA aggiudicataria e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultima dei contratti attuativi per un quantitativo minimo predefinito. L'impegno delle somme relative ai singoli contratti attuativi avverrà con successive determinazioni dirigenziali in funzione della disponibilità finanziaria.

## **Art. 7 – Ritardi nei pagamenti**

Per ritardati pagamenti l'ENTE si impegna a versare alla COOPERATIVA gli interessi di legge come da Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231.

## **Art. 8 – Consorzi**

Nel caso di **accordo quadro - convenzione** stipulato con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della cooperativa esecutrice deve essere autorizzata da parte dell'ENTE.

## **Art. 9 – Risoluzione dell'accordo quadro - convenzione**

Il presente **accordo quadro - convenzione** può essere risolto dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della COOPERATIVA;
- inadempimenti dell'ENTE relativi a:
  - ritardato pagamento da parte dell'ENTE per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'articolo 5;
  - riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto.

È causa di risoluzione dell'**accordo quadro – convenzione**, la cancellazione della COOPERATIVA dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'ENTE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere l'accordo quadro - convenzione sino alla sua naturale scadenza.

## **Art. 10 – Risoluzione delle controversie**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente **accordo quadro - convenzione** sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri così nominati:

uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o in mancanza, su ricorso della

parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Cremona. Il ricorso agli arbitri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. Gli arbitri decidono in modo rituale quali mandatari delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Il Collegio decide entro novanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro. Le decisioni del Collegio sono definitive salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 11 – Cauzione definitiva**

L'aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro e con i successivi Contratti attuativi, ha l'obbligo di costituire una garanzia fideiussoria nella misura e secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/2006.

#### **Art. 12 – Spese di stipula dell'accordo quadro - convenzione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della COOPERATIVA.

#### **Art. 13 – Allegati all'accordo quadro - convenzione**

Sono parte integrante del presente accordo quadro - convenzione i seguenti allegati:

- ◆ documento attestante l'iscrizione all'Albo Regionale
- ◆ elenco operatori
- ◆ elenco volontari
- ◆ Capitolato Speciale firmato per accettazione
- ◆ polizza fideiussoria
- ◆ progetto sociale.

#### **Art. 14 – Responsabile del procedimento**

L'ENTE nomina quale responsabile del procedimento il Signor Pagliarini Ing. Marco, cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa Sociale

Per l'Ente

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'  
URBANA  
Ing. Marco Pagliarini